

n . 0 2 6 4 7 / 2 0 1 0 R e g . S e n t .

n . 0 0 3 2 6 / 2 0 1 0 R e g . R i c .



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 326 del 2010, proposto da:
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe Cicero, con domicilio eletto presso lo studio del
difensore in Catania, via G. Oberdan, 144;

contro

Comune di XXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Buscemi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza A. Lincoln,
19;

per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Catania, sez. quarta, n. 1516 del 18.09.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di XXXXXXXXXXXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 1516 del 18 settembre 2009 questa Quarta Sezione ha condannato il Comune in intestazione a corrispondere alla “XXXXXX s.r.l.” la somma di euro 49.678,44 a titolo di risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dalla notifica del ricorso introduttivo fino alla data del deposito della sentenza n. 1516 citata, ed interessi legali sulle somme dovute dalla data di deposito della decisione n.1516 fino all'effettivo soddisfo.

Con la stessa sentenza sono state poste a carico del Comune le spese del giudizio, liquidate nella somma complessiva e forfettaria di euro 3000/00 (tremila), oltre Iva e C.p.a. come per legge ed il rimborso spese generali nella misura del 12,50%, nonché le spese inerenti la verifica, anticipate dalla ditta ricorrente, per euro 774,68.

La sentenza è stata notificata al Comune di XXXXXXXXXXXXX il 19.10.2009.

In data 8 gennaio 2010 il ricorrente, sig. XXXXXXXXXXXXX, ha notificato al comune intimato atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

Occorre precisare che il ricorrente, in forza di atto di cessione di credito dell'11.12.2009 a rogito notaio Carlo Saggio di Catania, notificato al Comune resistente il 23.12.2009, è avente causa della “XXXX XXXXXXXXXXXXX s.r.l.”, cessionaria di ramo di azienda della XXXXX s.r.l. per atto pubblico del 20.12.2007 a rogito notaio Francesco Doria di Paternò.

A seguito dell' inadempienza da parte del Comune di XXXXXXXXXXXXX, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame al fine di ottenere la dovuta

ottemperanza, chiedendo che venga accertato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e che, in caso di ulteriore inadempimento, venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti sostitutivi necessari.

Il Comune di XXXXXXXXXXXXX si è costituito in giudizio, sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza camerale odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene azionata la pretesa nascente dalla sentenza n. 1516/2009 del 18.09.2009 di questa Quarta Sezione, con la quale il Comune di XXXXXXXXXXXXX è stato condannato a corrispondere alla "XXXXXX s.r.l." la somma di euro 49.678,44 a titolo di risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dalla notifica del ricorso introduttivo fino alla data del deposito della sentenza n. 1516 citata, ed interessi legali sulle somme dovute dalla data di deposito della decisione n.1516 fino all'effettivo soddisfo.

Con la stessa sentenza sono state poste a carico del Comune le spese del giudizio, liquidate nella somma complessiva e forfettaria di euro 3000/00 (tremila), oltre Iva e C.p.a. come per legge ed il rimborso spese generali nella misura del 12,50%, nonché le spese inerenti la verifica, anticipate dalla ditta ricorrente, per euro 774,68.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal Comune resistente per il mancato decorso del termine di 120 giorni fissato dall'articolo 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 28.2.1997.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

L'art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 stabilisce un termine dilatorio per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti degli enti pubblici non economici

e riguarda, specificamente, l'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, come si evince dall'inequivoco riferimento, ivi contenuto, all'"esecuzione forzata" e all'"atto di precetto" e, pertanto, non è estensibile per analogia al giudizio di ottemperanza davanti al g.a.; la "ratio" del divieto deve essere individuata nell'esigenza di accordare "alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, uno *spatium adimplendi* per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati", al fine "di evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche".

Ciò posto, non vi è ragione per estendere l'ambito applicativo della norma in esame anche al giudizio di ottemperanza, le cui peculiarità procedurali di per se garantiscono la finalità perseguita dal divieto posto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 (cfr. *TAR Molise 05.04.2002 n. 272*; *TAR Milano, III, 14.12.2004 n. 6410*; *TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 novembre 2008, n. 10251*; *T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 30 giugno 2005 , n. 9144*; *Idem, 17.07.2006, n. 7540*).

Parimenti infondata è la seconda eccezione.

Ed infatti, contrariamente a quanto sostiene il Comune, la cessione di ramo di azienda dalla XXXXX s.r.l. alla XXXX s.r.l. in data 20.12.2007 ha riguardato "il ramo d'azienda cui afferisce il complesso di beni ed attività inerente l'esecuzione di lavori di costruzioni pubblici", tra cui, come risulta dall'allegato "B" dell'atto notarile citato - "elenco dei lavori appaltati" - , anche quelli con il Comune di XXXXXXXXXXXXX, secondo quanto, alla data dell'atto notarile, risultava già accertato in sede giurisdizionale circa la spettanza alla XXXXX s.r.l. dell'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del Palazzetto dello sport di XXXXXXXXXXXXX.

Ha ragione, pertanto, il ricorrente quando afferma che il diritto di credito nei confronti del comune di XXXXXXXXXXXXX, in quanto derivante dalla sentenza n. 1516 del 2009, non poteva nel 2007 essere ricompreso tra i crediti iscritti in bilancio, di cui all'allegato "C" dell'atto di cessione di ramo di azienda più volte citato.

Infatti, all'epoca della cessione risultava accertato solo che la XXXXX era la legittima aggiudicataria dell'appalto, mentre il giudizio n. 3693 del 2001, poi definito con la sentenza di cui è chiesta l'esecuzione, che ha accolto la pretesa di XXXXX al risarcimento del danno, era all'epoca ancora pendente.

Quanto, infine, alla pretesa nullità di tutti gli atti processuali posti in essere nel giudizio n. 3693/2001 dalla data del 28.4.2008 – data della cancellazione della "XXXX" dal registro delle imprese –, fino alla sentenza n. 1516 del 2009, per essersi verificata una causa di interruzione del processo, richiama il Collegio la sentenza Cass. civ., III, 13.11.2009, n. 24025, secondo la quale le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, con la conseguenza che la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Dall'esame degli atti della causa risulta che l'Amministrazione intimata non ha ottemperato a quanto disposto dal Giudice amministrativo.

Una volta accertato che la sentenza è esecutiva, che sussiste l'inottemperanza da parte del Comune intimato e che, per l'esecuzione, sono necessari ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la domanda di esecuzione risulta fondata e va accolta.

Alla luce delle predette considerazioni va pertanto affermata la persistenza dell'obbligo da parte del comune intimato di ottemperare a quanto disposto con la sentenza di questa Sezione n. 1516 del 18.09.2009, risultando adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.

L'Amministrazione intimata dovrà, quindi, porre in essere i necessari atti adempitivi, provvedendo al versamento del dovuto in favore di parte ricorrente entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 30 (trenta) dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

In particolare, va rilevato che in sede di giudizio di ottemperanza va riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese.

Sono dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione (ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, che viene fin da ora individuato nella persona del Sig. Gaetano Susinna, funzionario di questo TAR Catania.

Alla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la propria personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni 120 dal suo insediamento, anche mediante l'adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, alienazioni di beni anche mediante trattativa privata, o quant'altro necessario per l'assolvimento del mandato, anche in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 159 del

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l'Amministrazione intimata un ente locale.

Una volta espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso in cui non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso il provvedimento di liquidazione ed il mandato relativo alle proprie competenze, e trasmetterlo direttamente all'Istituto tesoriere – invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Gli organi del Comune hanno l'obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario rimanendo ad essi preclusa, una volta scaduto il termine di 30 giorni assegnato, ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale. Nei casi più gravi di mancato adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di rendere possibile l'attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l'intervento della forza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 2399/1995).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, come pure quelle relative al compenso del commissario, calcolato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta - in accoglimento della domanda di esecuzione della sentenza n. 1516/2009 di questo TAR, dichiara l'obbligo del Comune di XXXXXXXXXXXXX di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, adottando le necessarie determinazioni amministrative e contabili nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione di essa ad istanza di parte.

Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta nel giudizio in epigrafe il Sig. Gaetano Susinna, funzionario di questo TAR Catania, affinché provveda, entro gli ulteriori giorni 120 (centoventi) dal suo insediamento, a dare esecuzione alla sentenza.

Condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre IVA e C.P.A., come per legge, ed il rimborso spese generali nella misura del 12,50%, nonché al pagamento del compenso dovuto al Commissario, liquidato nella misura di € 3.300,00 (tremilatrecento/00), oltre rimborso delle spese di viaggio ed indennità di missione, se dovuti.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sede di servizio, autorizzando a tal fine la comunicazione via fax.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere

Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 02/07/2010